

San Benedetto del Tronto, 24 maggio 2016

MEDIAZIONE SEMPRE PIU' OBBLIGATORIA

Obbligo della mediazione con condanna per chi non si presenta e per chi rifiuta il prosieguo oltre il primo incontro

Il 23 aprile 2016 il Tribunale di Vasto, in persona del Giudice Dott. Fabrizio Pasquale, ha emanato l'ordinanza che ha stabilito un principio determinate il futuro dell'obbligo di mediazione quale condizione di procedibilità al processo ordinario, tanto da applicare sanzioni a carico della parte che rifiuti di proseguire nella fase di mediazione effettiva, senza indicare le ragioni del diniego.

Il Mediatore, figura sempre più professionale, assume l'obbligo di **incalzare la parte a dichiarare a verbale le eventuali ragioni del proprio dissenso, cioè di esplicitare i motivi del rifiuto.**

Il Giudice in questione, apre una riflessione sull'effettività dello svolgimento della mediazione, che non sia meramente finalizzata ad ottenere un verbale negativo per poi poter accedere al processo ordinario.

Nel provvedimento il Dott. Pasquale richiama l'art.8, comma 4 bis, Decreto Legislativo n.28/10: *"4-bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio."*, e chiarisce che *"le conseguenze, anche di natura sanzionatoria, previste dalla citata norma non scattano soltanto nel caso di assenza ingiustificata della parte al primo incontro di mediazione, ma operano anche nel distinto ed ulteriore caso in cui la parte presente al primo incontro, esprimendosi negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, non espliciti le ragioni di tale diniego ovvero adduca motivazioni ingiustificate, in tal modo rifiutandosi di partecipare, immotivatamente, a quella fase del procedimento di mediazione che si svolge all'esito del primo incontro"*.

Ovviamente la sanzione scatta non solo alla mancata partecipazione al primo incontro, ma ad ogni ulteriore fase del procedimento.

L'ordinanza del Giudice, infatti chiarisce che **non si può accedere alla mediazione con il mero intento di esplicitare una attività meramente burocratica al fine di ottenere un verbale negativo della mancata mediazione per poi accedere al processo.**

L'aspetto *meramente burocratico* tenterebbe di svuotare un istituto che invece è **un'opportunità, un'occasione per trovare una soluzione al di fuori delle azioni giudiziarie**, sulle questioni insorte tra le parti, con costi ridotti, sgravi fiscali, e soprattutto velocità di soluzioni definitive, senza tutto l'iter giudiziale.

La mancata partecipazione o il rifiuto alla Mediazione è dettata dall'erronea convinzione e/o certezza della sicura vittoria in giudizio, contraddetta dalla logica delle posizioni, più che giuridico sostanziale e processuale, conduce la parte verso un **infinito processuale**.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 12.5.16 n.9695 ha ribadito la responsabilità del professionista, sostenendo che: *“In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all'Avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento (Cass.n. 6782/2015 e da Cass. n.24544/2009)”*.

Mentre **nel processo** la *manifesta infondatezza* è affermata dal giudice – anche con la condanna per responsabilità aggravata per aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave -, in **mediazione** le parti possono dialogare ampiamente ed arrivare ad una reciproca comprensione delle rispettive opinioni e/o posizioni.

L'Ordinanza del Tribunale di Vasto **incentiva la mediazione**, applicando la sanzione conseguente all'inerzia di fatto, ovvero l'improcedibilità stessa al proseguo del processo, se a verbale si dichiara una vacua motivazione del rifiuto, laddove l'istante non deve limitarsi a partecipare al primo incontro di mediazione, ma deve dare l'assenso a procedere per soddisfare la condizione di procedibilità.

Bisogna quindi, **partecipare fattivamente alla mediazione**.

Avv. Gian Luigi Pepa

